



SABATO 5 MARZO 2016

Aula Magna "Toraldò di Francia" CNR, Polo Scientifico, via Madonna del Piano, 19 - Sesto Fiorentino

La procedura approvativa e la valutazione degli impatti

prof. Maria Rosa Vittadini

Università IUAV di Venezia

Inquadramento generale : la VIA nelle norme italiane

- ***In cosa consiste la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)?***
- ***A quali progetti si applica?***
- ***Quali soggetti sono coinvolti?***
- ***Che cosa valuta la VIA?***
- ***Quali effetti ha?***

La VIA agisce nell'ambito di una ampia gamma di direttive UE per la prevenzione degli impatti

- **Direttiva 85/337/CEE** del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- **Direttiva 96/61/CE** relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
- **Direttiva 97/11/CE** DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- **Direttiva 01/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e programmi sull'ambiente del 27 giugno 2001
- **Direttiva 2010/75/EU** on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
- **Direttiva 2011/92/EU** concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- **Direttiva 2014/52/EU** Che modifica la Dir. 2011/92/EU (dal 16 maggio 2017)

Le Direttive hanno introdotto altrettante procedure di valutazione

- **Valutazione di Impatto Ambientale** (VIA, su taluni progetti suscettibili di avere effetti ambientali significativi)
- **Valutazione Ambientale strategica** (VAS, su taluni piani e programmi)
- **Valutazione di incidenza** (Vinca, su taluni piani e taluni progetti)
- **Autorizzazione integrata ambientale** (AIA, su taluni progetti)

autorizzazioni e valutazioni

Nella autorizzazione di un'opera il criterio determinante è la conformità delle caratteristiche dell'opera alle norme. Qualora sia conforme l'opera deve essere autorizzata.

Nelle opere sottoposte a valutazione ambientale la decisione se fare o non fare dipende da due componenti: la natura degli effetti ambientali dell'opera e lo stato dell'ambiente nel quale l'opera si inserisce. Compresa la percezione delle collettività interessate (partecipazione).

A parità di prestazioni dell'opera, anche sotto il profilo ambientale, essa può essere o non essere compatibile a seconda delle condizioni del contesto ambientale.

VIA attuale: scopo e contenuti

Valutare, prima del rilascio dell'autorizzazione, l'impatto ambientale dei progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per:

- la loro natura,
- le loro dimensioni o
- la loro ubicazione

Individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

Nuovi contenuti

«Articolo 3

1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.»;

Art. 3-ter.

Principio dell'azione ambientale

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi **della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Art. 3-quater.

Principio dello sviluppo sostenibile

- 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile**, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui **nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.**

Art. 3-quater.

Principio dello sviluppo sostenibile (segue)

- 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì **il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.**
- 4. La **risoluzione delle questioni** che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

Art. 3-quinquies.

Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

1. I principi **desumibili** dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori

Art. 3-sexies.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, **chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante**, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».

La procedura VIA (ex Dlgs 4/2008) comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita'

b) la definizione dei contenuti dello SIA;

c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;

d) lo svolgimento di consultazioni;

f) la valutazione dello SIA e degli esiti delle consultazioni;

g) la decisione;

h) l'informazione sulla decisione;

i) il monitoraggio.

La VIA: gli attori e i loro rapporti

Il proponente

Soggetti pubblici e privati

Modalità operative assai diverse

Il ruolo dei tecnici (le tre componenti del SIA e il linguaggio comune)

L'autorità competente (Stato e Regioni)

Il decisore politico (ministri/consiglio dei ministri) e la costruzione della decisione

Il ruolo dei tecnici (la Commissione VIA, le strutture regionali e locali)

Il Pubblico e il Pubblico interessato

Le forme della partecipazione (soggetti pubblici e privati) aventi diritto; la convenzione di AARHUS

Il campo di applicazione

La VIA viene effettuata per:

- a) i progetti di cui agli Allegati II (progetti di competenza statale) e III (progetti di competenza Regionale)
- b) i progetti di cui all'allegato IV (regionali sottoposti a screening) relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La valutazione e' inoltre necessaria, previo screening, per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV;

Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

Campo di applicazione

Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV.

Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni

Allegato I criteri per la verifica di assoggettabilità

Allegato II Progetti di competenza statale

Allegato III Progetti di competenza regionale

Allegato IV Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità regionale

Allegato V criteri per la verifica di assoggettabilità

Allegato VI contenuti del Rapporto ambientale

Allegato VII contenuti dello Studio di impatto

Lo scoping: (ambito dello studio di impatto ambientale)

Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione circa il piano di lavoro per la redazione dello SIA, il proponente **ha la facoltà** di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e metodologie da adottare.

L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede: si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

La fase di consultazione **si conclude entro sessanta giorni** e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

Lo studio di impatto ambientale

- Redatto dal proponente
- Obbligo di dichiarazioni veritiere

Tre componenti:

- il quadro programmatico
- Il quadro progettuale
- Il quadro ambientale

Contenuti del SIA

Lo studio di impatto ambientale contiene **almeno** le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue **caratteristiche**, alla sua **localizzazione** ed alle sue **dimensioni**;
- b) una descrizione delle **misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare** gli impatti negativi rilevanti;
- c) i **dati necessari per individuare e valutare** i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, **sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio**;
- d) una descrizione sommaria delle **principali alternative prese in esame** dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione **delle principali ragioni della scelta**, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il **monitoraggio**.

Contenuti del SIA (segue)

Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, **il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione**, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata **una sintesi non tecnica** delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

La procedura: presentazione della domanda di pronuncia VIA

La domanda e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorita' competente. Ad essa sono allegati **il progetto definitivo**, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa circa la presentazione

Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

Entro **trenta giorni** l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti e il progetto si intende non presentato.

DPCM 27 dic 1988

1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi :

a) atmosfera : qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;

b) ambiente idrico : acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;

c) suolo e sottosuolo : intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;

d) vegetazione, flora, fauna : formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;

segue

- e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale);*
- f) salute pubblica: come individui e come comunità;*
- g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;*
- h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;*
- i) paesaggio : aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità interessate e relativi beni culturali.*

Publicazione e consultazione

Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti di competenza regionale, si provvede con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

Entro il termine di **sessanta giorni** dalla presentazione della domanda, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

L'autorità competente può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini.

La valutazione dello studio di impatto

Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte **dall'autorità competente**.

L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti, nonché nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro **sessanta giorni** dalla presentazione della domanda.

Contestualmente alla pubblicazione, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, **trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti** in materia ambientale per le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

La valutazione dello studio di impatto

Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni **entro sessanta giorni** dalla presentazione della domanda ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorita' competente.

Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

L'autorita' competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

La decisione

L'autorità competente conclude con **provvedimento espresso e motivato** il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei **centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza**. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di **ulteriori sessanta giorni** dandone comunicazione al proponente.

L'inutile decorso dei termini previsti, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio **del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri**, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.

Un provvedimento a scadenza

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale **sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati** in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati **entro cinque anni** dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Informazione sulla decisione

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' pubblicato **per estratto**, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potra' essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella GU per i progetti di competenza statale ovvero nel BUR, per i progetti competenza regionale. **Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni** in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato **per intero su sito web dell'autorita'** competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Molte incertezze sullo specifico caso

- 1) cosa è un Masterplan e chi è il proponente?
- La VAS del PIT è sufficiente? Il Piano naz. Aeroporti e il DPP (doc pluriennale di pianificazione) e il cambiamento climatico
- La pista a 2400 metri è una decisione Enac o di ATF?
- 2) la questione delle alternative (il resto del sistema Firenze-Pisa: sono opere connesse?)
- 2) gli aggravamenti delle condizioni ambientali nell'area esterna (rumore, ricadute inquinanti su aree residenziali e aree agricole, qualità delle acque, ecc.)